

2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari con riguardo al delitto di maltrattamenti di cui al capo A).

Deduce vizio di motivazione e violazione di legge.

In particolare segnala che la Corte si era basata solo sull'asserita genericità delle dichiarazioni della persona offesa, che in realtà fin dalla denuncia dell'aprile 2014 aveva parlato di specifici episodi di ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere stata maltrattata tutti i giorni.

Quanto al rilievo che i litigi non vedevano la persona offesa in posizione di passività, in quanto la stessa reagiva in modo aggressivo, emergeva dal verbale del 5/4/2016 che la predetta si era limitata in un'occasione a gettare a terra i piatti alla scoperta dell'intesa del marito con un'altra donna, ciò che non avrebbe potuto incidere sul regime di vita cui la donna era sottoposta.

Del resto l'assunto su cui la Corte si era basata implicava un diverso contesto familiare, connotato da soprusi reciproci, non equiparabile a quello venuto in evidenza nel caso di specie, in cui il rapporto era squilibrato.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio.


4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte si è limitata a prospettare la genericità delle dichiarazioni accusatorie, senza fornire una motivazione che, confrontandosi con gli argomenti utilizzati dal primo Giudice, desse conto dell'effettiva inidoneità del compendio probatorio a rappresentare un quadro di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a fronte della prospettazione di comportamenti umilianti e vessatori tenuti nel corso dell'intero *menage* matrimoniale.

3. D'altro canto la Corte ha incentrato la propria valutazione sull'assunto dell'assenza di una posizione di inferiorità della persona offesa, facendo riferimento ad una reazione di lei, di cui ella stessa aveva dato conto, ma di cui non è stato



spiegato l'effettivo significato, al fine di lumeggiare le reali dinamiche comportamentali, nell'arco dell'intero rapporto matrimoniale.

Per contro, al fine di escludere la valenza delle condotte attribuite all'imputato, la Corte avrebbe dovuto stabilire uno specifico confronto tra le stesse e le pretese reazioni della persona offesa, ciò che implicava tuttavia la verifica dell'inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione.

4. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al delitto di maltrattamenti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.


P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di maltrattamenti in famiglia con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 20/1/2021

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Stefano Mogini

